



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27/07/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DI NATURA CORRISPETTIVA (ART. 1
COMMA 668 L.147/2013 S.M.I.) PER LA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026**

L'anno **2026** il giorno **27** del mese di **Luglio** alle ore **20.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FERRARIS GIANFRANCO	SI
ROMANO GIUSEPPE PIETRO ANTONIO	SI
BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO	SI
MASSOBRIO PAOLA	SI
EMANUELLI GIOVANNA	NO

Totale presenti: **4**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. DOMENICO MASSACANE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. **FERRARIS GIANFRANCO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile Servizi Finanziari/Tributi F.to Dott. Giorgio Marengo
Parere di regolarità contabile ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Responsabile Servizi Finanziari/Tributi F.to Dott. Giorgio Marengo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in base all'articolo 1, comma 169 L. n.296/2006 s.m.i.: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL costituiscono allegato obbligatorio al bilancio *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”* ;
- l'art. 1 comma 683 della L.147/2013 dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5-quinquies DL 228/2021 conv. come modificato in ultimo dall'art. 1 c.677 della Legge 199/2025 ed ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

DATO ATTO che:

- a norma dell'articolo 1, comma 668 della L. 147/2013:” *I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è*

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

- in applicazione del suddetto comma 668 questo Comune ha approvato il *“Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* prima con deliberazione di CC n. 13/2020, poi con deliberazione CC n. 20/2021;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2023 e n. 17 del 27/05/2023 è stata deliberata l'approvazione del nuovo *“Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva”* in adeguamento al TQRIF;

RICHIAMATE:

- le risultanze del Piano economico-finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 così come trasmesso (PEC prot. com.le n. 4867 del 10/07/2026) dal Consorzio CSR di Novi Ligure, deliberato e validato dal CDA del medesimo Consorzio con Deliberazione del CDA n. 35 del 06/07/2026;
- la PEC prot. n. 4858 del 10/07/2026 con la quale che il soggetto gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.a., ha fatto pervenire l'estratto del Piano economico-finanziario 2026/2029, relativo all'anno 2026, (allegato A) ed il prospetto riassuntivo delle Tariffe 2026 per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B);

ATTESO che, alla luce del vigente assetto normativo e regolamentare, dovendo determinare gli importi della Tariffa Corrispettiva 2026 per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, il Comune di Castellazzo Bormida si trova inserito in un sistema organizzativo e procedimentale tale per cui non può che recepire le tariffe, elaborate dal Gestore secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dell'ARERA il tutto sulla base del PEF 2026/2029, deliberato e validato dal Consorzio C.S.R. come sopra richiamato;

PRECISATO INOLTRE, per quanto attiene la propria competenza, che:

- l'art. 42, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., nell'individuare gli atti di competenza del Consiglio Comunale dispone che *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*.
- in materia TARI Tributo la suddetta disposizione è stata derogata dal comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. laddove si dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....”*;
- la medesima L. 147/2013, distinguendo espressamente al comma 668, tra la TARI, intesa come tributo, e la *“tariffa avente natura corrispettiva”*, non estende anche a quest'ultima la disposizione del comma 683;
- si deve pertanto ritenere, in assenza di deroga esplicita, che valgano le disposizioni del citato art. 42 del TUEL, all'interno del quale l'approvazione delle tariffe in argomento non viene contemplata tra le competenze del Consiglio Comunale e ricade, pertanto, nelle competenze della Giunta Comunale;
- in tale ottica l'art. 19 comma 3 del nuovo *“Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva”* (in ultimo approvato da questo Ente con deliberazione di C.C. n. 17 del 27/5/2023) dispone che *“Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente”*;

RICHIAMATA infine la parte seconda del D.U.P. 2026/2028 con la quale è stato confermato un *“Intervento a sostegno dei contribuenti per lo smaltimento di rifiuto secco-sanitario”* laddove si prevede che:

“Il Comune, tramite l’attività coordinata del Servizio Finanziario e dei Servizi alla Persona, manterrà anche per il triennio 2026/2028 l’intervento a sostegno di quanti vedono il costo dello smaltimento dei rifiuti incrementato a causa del grande consumo di rifiuti secchi sanitari (pannolini e pannoloni) derivante dalla presenza nel nucleo familiare di neonati, invalidi o anziani. Quanto sopra in applicazione dell’art. 14 del vigente Regolamento disciplinante l’applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Trattandosi di un intervento che grava sul bilancio pubblico esso è, ovviamente, subordinato a criteri selettivi e requisiti puntuali e prevede che possano accedere al c.d. “bidone sanitario” senza costo di svuotamento le seguenti categorie:

- *anziani e disabili i quali siano in grado di produrre l’attestato della ASL di esenzione per patologia della partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria (che viene rilasciato per ottenere gratuitamente pannoloni e traverse a carico del Servizio Sanitario Nazionale).*

- *nuclei familiari con neonati fino ai tre anni aventi un ISEE non superiore ad € 30.000,00*
Il costo complessivo annuale di questa agevolazione, che verrà fatturata dalla Ditta Gestione Ambiente S.p.a. a carico delle casse dell’Ente è presunto, ad oggi, in euro 4.400,00. Pur considerando l’andamento degli anni precedenti la stima di tale spesa risulta abbastanza complessa anche perché il numero delle domande di bidone sanitario è in continua evoluzione; sarà quindi cura del Servizio Finanziario monitorare l’andamento della iniziativa ed eventualmente intervenire per incrementare la previsione di spesa (informando l’Amministrazione circa la consistenza dei costi effettivi sostenuti)...”;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della Tariffa corrispettiva pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe elaborate dal gestore e relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella Tabella di cui all’allegato B) alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (C.C. n. 17 del 27/05/2023) per l’applicazione della tariffa, per quanto attiene alla misura della tariffa giornaliera;
- l’art. 39 del medesimo Regolamento, in merito alle modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore (soggetto attivo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento);

ATTESO che:

- il Comune di Castellazzo Bormida, per gli immobili di propria competenza, ha provveduto ad allocare nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028 al Cap. 109503031 uno stanziamento di spesa (ad oggi meramente presunta) destinato alla copertura della tariffa corrispettiva 2026 dovuta alla Gestione Ambiente S.p.a. ed ha altresì stanziato al Cap. 109503033 uno stanziamento parimenti presunto per il riversamento al Gestore stesso del contributo erogato dal MIUR direttamente al Comune per la raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole statali;
- l’adeguatezza di tali stanziamenti sarà monitorata dai Servizi Tecnici di concerto con il Servizio Finanziario onde garantire la sua adeguatezza, annuale e pluriennale, rispetto alla quantificazione della Tariffa Corrispettiva fatturata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) richiamare le risultanze del Piano economico-finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 così come trasmesso (PEC prot. com.le n. 4867 del 10/07/2026) dal Consorzio CSR di Novi Ligure, deliberato e validato dal CDA del medesimo Consorzio con Deliberazione del CDA n. 35 del 06/07/2026;
- 2) prendere atto dell'estratto 2026 del suddetto Piano economico-finanziario 2026/2029, (allegato A) fatto pervenire con PEC prot. 4858 del 10/07/2026 dal gestore del servizio Gestione Ambiente S.p.a.;
- 3) approvare le tariffe 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche così come riportate nelle tabelle (allegato B) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- 4) dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
- 5) dare atto che, ai sensi di quanto previsto nella parte seconda del D.U.P. 2026/2028 approvata con deliberazione di C.C. n. 28 del 18.12.2025, il Comune di Castellazzo Bormida ha confermato anche per l'anno 2026 il proprio intervento a sostegno dei contribuenti per lo smaltimento di rifiuto secco-sanitario, secondo le modalità meglio richiamate in premessa;
- 6) dare atto che, il Comune di Castellazzo Bormida ha provveduto ad allocare nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028 al cap. 109503031 e cap. 109503033, degli stanziamenti di spesa (ad oggi meramente presunta), destinati alla copertura delle spese che saranno dovute alla Gestione Ambiente S.p.a. per il pagamento delle Tariffa Corrispettiva afferente gli immobili di propria competenza e per il riversamento al Gestore stesso del contributo erogato dal MIUR al Comune per la raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle scuole statali;
- 7) dare atto che i Servizi Tecnici di concerto con il Servizio Finanziario, avendo il Comune di Castellazzo Bormida già approvato il Bilancio di previsione 2026/2028, valuteranno l'opportunità di adottare variazioni in ordine alle previsioni di spesa annuale e pluriennale destinate al pagamento della TARI corrispettiva facente carico al Comune

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FERRARIS GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DOMENICO MASSACANE

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ viene pubblicata il giorno 04/08/2026 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☒ viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 04/08/2026

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SARA PEZZA

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DOMENICO MASSACANE

Il sottoscritto,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n..... in data
- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2026 al 18/08/2026 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DOMENICO MASSACANE